



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19997 101/11/2018 del 13.09.2018 / Pos. Coll. e Coord. n. 10

Oggetto: Nomina dei Commissari straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. n. 5/2009.

Assessorato regionale della salute
- Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore (rif. nota 11 settembre 2018 n.
66969)
- Dirigente Generale del Dipartimento
regionale Pianificazione strategica

1. Con la nota in indirizzo codesto Assessorato, nel richiamare i contenuti del parere di questo Ufficio 3 agosto 2018, prot. n. 17556/87/11/2018, rappresenta di dover procedere “*a brevissimo*” alla nomina, ai sensi della disposizione richiamata in oggetto, dei Commissari straordinari delle Aziende del SSR.

A tal fine viene chiesto se sia possibile procedere alla scelta dei predetti Commissari “*tra tutti i soggetti attualmente iscritti nell'Elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute*”, ovvero se l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 5/2009 “*imponga di condurre in capo ai nominandi, già inseriti nell'Elenco nazionale, una nuova verifica sul perdurante possesso alla data odierna dei requisiti richiesti per l'iscrizione*”.

Codesta Amministrazione specifica che il chiarimento richiesto attiene, in particolare, ad uno dei requisiti, previsto dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016, per l'inserimento nell'elenco nazionale, ossia quello dell'età anagrafica dei candidati e rappresenta, altresì, l'estrema urgenza della questione.

2. Preliminarmente all'esame della fattispecie prospettata giova richiamare le disposizioni normative che vengono in rilievo.

La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “*Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale*”, all'articolo 20, comma 3, prevede, tra l'altro, che: “*nelle more della*

nomina da parte del Presidente della Regione del nuovo direttore generale, al fine di garantire la continuità gestionale della medesima Azienda, l'Assessore regionale per la sanità nomina un commissario straordinario in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale".

La riferita disposizione non richiede, come condizione per la nomina a commissario straordinario, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende del SSR, bensì il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione stessa nel suddetto elenco.

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 217, recante *"Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria"*, all'articolo 2, comma 2, dispone, per quanto qui rileva, che: *"In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale"*.

Va infine precisato che alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 171/2016, *"sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età"* in possesso degli ulteriori requisiti ivi elencati.

3. Così ricostruito il quadro normativo rilevante, si osserva quanto segue.

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 159/2018 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 - ha evidenziato, peraltro, che: *"la previsione di un apposito elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari. Tale esigenza è espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese"*.

Per conseguenza, il complesso delle disposizioni statali indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le quali è espressamente richiamato anche l'art. 2 del D.Lgs. n.

171/2016, deve ritenersi direttamente riconducibile al principio fondamentale della tutela della salute, principio che, come è noto, vincola anche la Regione Siciliana, atteso che la stessa, nella materia della sanità pubblica, è titolare di potestà legislativa coincidente con quella di tipo concorrente delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.).

Va comunque precisato che l'orientamento della Corte costituzionale, sebbene sia espressamente riferito alla nomina dei direttori generali, tuttavia può ritenersi applicabile anche in relazione alla nomina dei commissari straordinari in considerazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, secondo cui *“In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale”*.

Alla luce del sopra riportato orientamento della Corte costituzionale si ritiene che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 171/2016, i commissari straordinari delle Aziende del SSR debbano essere nominati attingendo tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016.

Ciò posto, la previsione di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. n. 5/2009, sopra riportato, non appare in contrasto con la disposizione statale di cui al citato articolo 2, comma 2, laddove la medesima norma regionale venga interpretata in modo da attualizzarla e da renderla coerente col quadro legislativo nazionale, considerato, peraltro, che l'*elenco* ivi menzionato non poteva che intendersi riferito all'elenco regionale, oggi non più esistente.

In tale ottica, per la nomina dei commissari straordinari in questione, la condizione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sembra porsi in alternativa al presupposto dell'iscrizione nell'elenco medesimo e, dunque, appare fondato considerare tale sussistenza come condizione ulteriore, da verificare in aggiunta all'iscrizione nell'elenco medesimo.

In altri termini, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 20, comma 3, della l.r. n. 5/2009, alla luce dell'orientamento della Corte costituzionale, in capo ai soggetti da nominare commissari straordinari delle Aziende del SSR, deve essere accertato non solo il possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016, (*id est*: l'iscrizione nell'elenco nazionale), ma anche l'attuale permanenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

Considerato poi che l'art. 1, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n. 171/2016, sopra riportato, dispone che alla procedura di selezione per la formazione dell'elenco nazionale sono ammessi *“i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età”*, al momento della nomina del soggetto interessato quale commissario straordinario dovrà essere verificata anche la sussistenza del requisito dell'età anagrafica.

La soluzione sopra accolta appare anche coerente con quanto espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 1113/2016 (numero affare 436/2016), adottato nell'adunanza 18 aprile 2016 della Commissione speciale per l'esame dello schema di decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124/2015, laddove si legge: *“ Il requisito dell'età, secondo la relazione illustrativa, risulta coerente con i più recenti indirizzi di politica legislativa, volti ad agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In altri termini, con il requisito richiesto, si intenderebbe bilanciare l'esigenza del trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa con l'esigenza di assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, anche a livello apicale”*.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Maddalena Barreca



IL DIRIGENTE

Avv. Daniela M. Cellauro



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

